

## **STATUTO**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la "Associazione internazionale per la promozione e lo sviluppo di Progetti e Programmi culturali e solidali inerenti agli Obiettivi di EXPO 2015";, in forma abbreviata AIKAL "Associazione Internazionale Cultura Ambientale e Lavoro solidale" quale libera associazione, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, non avente scopo di lucro.

### **ART. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede a Mestre - Venezia (VE), Corso del Popolo n. 29 int. 5 con CAP 30172. L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie che avranno la denominazione di Uffici dell'associazione.

### **ART. 3 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **ART. 4 - SCOPI**

a) L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo principale di favorire ed incrementare lo sviluppo delle espressioni della cultura in tutte le sue manifestazioni, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle espressioni artistiche e culturali locali, nazionali e globali relativamente alla ai temi ed agli obiettivi di Expo 2015. A tal fine essa può sostenere progetti di sviluppo artistico e culturale propri e di terzi.

b) L'associazione, in particolare, si propone di riunire quanti sono interessati a promuovere progetti e iniziative collegati agli obiettivi previsti dall'Expo 2015 che si terrà a Milano e precisamente:

- a) la scienza per la sicurezza e la qualità alimentare
- b) l'innovazione nella filiera agro-alimentare
- c) la tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità

- d) l'educazione alimentare e la civiltà della tavola
  - e) la solidarietà e la cooperazione alimentare
  - f) l'alimentazione per migliori stili di vita
  - g) l'alimentazione umana nelle culture e nelle etnie
  - h) la difesa dei territori contro gli eventi naturali
  - i) l'agricoltura in condizioni ambientali avverse
  - j) il cibo sano e sicuro per tutti
  - k) il mare come risorsa alimentare
  - l) la città del gusto e della salute
  - m) la borsa agro-alimentare telematica mondiale
- c) L'Associazione si propone, anche in collaborazione con altri Enti, di attuare ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali in materie quali: la diffusione della cultura dell'alimentazione e della civiltà della tavola; la cultura e l'arte; l'istruzione e la ricerca scientifica; la sanità, la sicurezza sociale e la giustizia; la difesa dell'ambiente e del territorio; i temi afferenti alla politica di cooperazione internazionale dell'Unione Europea e dei diversi organismi internazionali.
- d) L'associazione può svolgere ogni attività, anche propedeutica, purché direttamente strumentale alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, costituendo associazioni, fondazioni; compiendo operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie.

## **ART. 5 - SOCI**

I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- a) socio fondatori: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che hanno contribuito con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione;
- b) socio ordinario: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano per gli scopi di essa, corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività, con contributi o donazioni.
- c) socio sostenitori: persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in

sintonia con gli scopi dell'Associazione, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività, con contributi o donazioni.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo, previa presentazione della domanda firmata a garanzia da almeno due soci. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio direttivo. Possono essere iscritti all'Associazione tutti i cittadini, che abbiano la cittadinanza italiana e la cittadinanza dell'Unione Europea, che abbiano compiuto i 18 anni di età e godano di diritti politici, di buona condotta morale e civile. La domanda d'ammissione deve essere redatta su modello pre-stampato dell'Associazione che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annua.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

#### **ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI**

I diritti dei soci sono:

- a) la partecipazione con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;

c) esprimere al Consiglio direttivo indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

#### **ART. 8 - DOVERI DEI SOCI**

Doveri dei soci sono:

- a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, se adottati, e le delibere degli Organi sociali;
- b) corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari determinati dall'Associazione, rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

#### **ART. 9 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio dei revisori;
- e) il Collegio dei probiviri.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, e-mail o

SMS.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, salvo quanto disposto alla lettera i) dell'art. 11 del presente statuto.

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di tredici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il primo consiglio direttivo rimane in carica fino al 2015 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31/12/2015. Dopo tale data il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione

dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Sono compiti, altresì, del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- f) reperire i fondi per raggiungimento dei fini associativi,
- g) determinare l'importo annuo delle quote associative;
- h) nominare eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) apportare modifiche allo statuto prescritte da disposizioni dello Stato, della Regione o di altre Istituzioni.
- l) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

## **ART. 12 - PRESIDENTE**

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e può essere rieletto per più di un mandato consecutivo.

In mancanza del presidente, il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il presidente si avvale del segretario, che può essere anche un non socio, che dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Qualora il segretario dovesse essere assente verrà sostituito da un membro del Consiglio direttivo.

#### **ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Il collegio dei probiviri non è obbligatorio e quindi spetta all'assemblea dei soci a nominarli.

#### **ART. 15 - ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo e presentarlo all'assemblea dei soci entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

#### **ART. 16 - FONDO COMUNE**

L'Associazione, per raggiungere gli scopi sociali, dispone di un fondo comune, costituito:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) da contributi, elargizioni o proventi, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dalle raccolte dei fondi.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

#### **ART. 17 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.

